Sent. n. 60/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott. Gaetano BERRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26068** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro la SOCIETA' AGRICOLA SALIS & ARGIOLAS DI SALIS SALVATORE S.S., con sede in Orotelli (NU), C.so Vittorio Emanuele, nr. 25, P.I. 01164370916, in persona del legale rappresentante "pro tempore" SALIS Salvatore, e contro SALIS Salvatore, nato a Nuoro il 25.05.1991 (SLSSVT91E25F979A), in proprio, entrambi patrocinati e difesi dall'Avvocato Caterina ZORODDU (ZRDCRN72H66F979Z), presso il cui studio sito in Nuoro, Vico Jean Paul Sartre, nr. 4, hanno eletto domicilio (P.E.C. avv.caterinazoroddu@pec.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 15 gennaio 2025, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Barbara BORGHERO, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fabiana OLLA, e l'Avvocato Ivo LOI, delegato dall'Avvocato Caterina ZORODDU, legale dei convenuti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

A seguito di attività d'indagine in materia di P.G. condotta d'iniziativa dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Ozieri (SS) nel settore della Politica Agricola Comune, compendiata nella segnalazione di danno erariale del 15.11.2021 trasmessa dal Nucleo Operativo presso il Gruppo di Nuoro delle Fiamme Gialle, previa acquisizione del previsto "nulla osta" rilasciato dall'A.G.O. in data 10.06.2021, la Procura Regionale attrice ha contestato una fattispecie di responsabilità scaturita dall'indebita percezione di contributi pubblici da parte del nominato Salvatore SALIS, nella veste di legale rappresentante e socio dell'omonima Azienda Agricola S.S. esercente l'attività di "coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali", corrente in Orotelli.

I militari del Corpo hanno appurato, in ordine alla delega istruttoria conferita dall'Ufficio Requirente cui è seguita la relazione inviata il 05.05.2022, che in data 05.12.2013 e 31.12.2015 l'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura della Regione Sardegna (di seguito A.R.G.E.A.), nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione (Reg. CE nr. 1698/2005) - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole", 3° bando, concedeva alla suddetta Società Agricola un contributo complessivo di Euro 54.566,86, quale cofinanziamento pubblico rispetto alla spesa totale ammessa in ordine alla proposta di investimento presentata, per la posa in opera di idonee recinzioni di rete metallica e cancelli, volti a contrassegnare il pascolo.

Nell'ambito delle mirate indagini svolte dalla Guardia di Finanza i relativi controlli incrociati si concentravano su alcune fatture, analiticamente indicate nell'atto di citazione e riconducibili alle Aziende Agricole MANCA Giuseppe e SECHI Fabio, nonché alla Ditta individuale Alba Garden di Matjia FATMIR, le quali assorbivano una quota assolutamente preponderante rispetto al coacervo delle spese ammissibili, emesse nei confronti della predetta Azienda Agricola SALIS & ARGIOLAS a fronte della fornitura di prestazioni e materiali per la realizzazione delle opere oggetto del finanziamento; tutti i menzionati documenti fiscali risultavano corredati delle quietanze di avvenuto pagamento a firma del titolare dell'impresa fornitrice. Gli accertamenti esperiti dai militari operanti, secondo l'ipotesi accusatoria propugnata dall'Ufficio Requirente nell'atto introduttivo, hanno fatto emergere la falsità ideologica delle predette fatture, nonché gli artifici ed i raggiri posti in essere dall'Azienda Agricola convenuta e dal suo legale rappresentante, che hanno indotto in errore l'Amministrazione procedente ingenerando il convincimento della regolarità dell'esecuzione dell'intervento oggetto di finanziamento; in particolare, la vicenda oggetto del presente giudizio è parte di una complessa attività investigativa più ampia ed articolata svolta dalla Guardia di Finanza a carico di numerosi beneficiari dei richiamati contributi pubblici, per i quali l'agronomo Walter CARTA ha curato i progetti e le pratiche volte alla concessione delle sovvenzioni, svolgendo anche l'incarico di direttore dei lavori. Le singole fattispecie sono accomunate dal fatto che la quasi totalità dei lavori non risulta eseguita da imprese edili, ma da altre Aziende Agricole a loro volta destinatarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione degli interventi, sempre di Aziende

Agricole compiacenti.

In dettaglio, come emerge dalla comunicazione della notizia di reato del 17.05.2021, trasmessa dalla Compagnia di Nuoro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro dove è stato incardinato il procedimento penale nr. 1107/21 R.G.N.R., per la fattispecie di cui all'articolo 640 bis del C.P., ed integralmente allegata alla suddetta segnalazione di danno erariale, è stata ampiamente documentata e dimostrata, attraverso la capillare ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti implicati nella vicenda, la rappresentazione economica non veritiera degli investimenti e la falsità delle fatture in precedenza richiamate, emesse a fronte di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, formate al solo scopo di fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle opere di recinzione in realtà realizzate "in economia" dalla stessa Società Agricola che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni realmente rese. Le indagini espletate hanno consentito di disvelare un complesso sistema illecito nel quale le varie Aziende Agricole si scambiavano, vicendevolmente in qualità di committenti e fornitori, ed in tempi ravvicinati, lavori di recinzione a fronte di pagamenti sottesi a fatture ideologicamente false e con flussi di denaro sostanzialmente nulli; l'analisi accurata delle movimentazioni e dei flussi finanziari incrociati, evidenziata dai militari del Corpo nella citata comunicazione di reato a seguito degli accertamenti bancari, ha infatti consentito di rilevare che i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro versato ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false

spiccate nei confronti dei vari soggetti ed Aziende Agricole coinvolte, in una serie i circoli viziosi tesi a dissimulare abilmente la condotta fraudolenta sottostante, mediante i quali le somme di denaro dopo vari passaggi ritornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate, ossia esattamente al punto di partenza in modo che nessun imprenditore sostenesse effettivamente alcun onere finanziario.

Il totale delle somme che sarebbero state indebitamente percepite dal convenuto attraverso la sua Società Agricola ammonta ad Euro 54.566,86; per i fatti sopra tratteggiati, il nominato SALIS Salvatore è stato segnalato dai militari del Corpo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro per i reati di cui agli articoli 81, 110 e 640 bis del C.P. unitamente ad altri soggetti coinvolti nella vicenda in rassegna, quali l'agronomo CARTA ed i titolari delle imprese che hanno emesso fatture nei confronti dell'Azienda Agricola riconducibile all'odierno convenuto e ricevuto fatture dalla medesima, per avere scientemente costituito un falso supporto documentale finalizzato a dimostrare l'avvenuta fornitura e posa in opera dei materiali per la costruzione delle recinzioni dei terreni, in realtà realizzate "in economia" senza alcun apporto da parte di terzi, con plurime condotte strumentali a titolo di concorso volte a simulare l'avvenuto pagamento degli interventi da ciascuno di essi indicati allo scopo di ottenere la concessione del finanziamento pubblico.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del nominato SALIS e dell'omonima Azienda Agricola, per il danno patrimoniale cagionato con il proprio comportamento

illecito all'A.R.G.E.A., in funzione dell'indebita percezione dei richiamati finanziamenti, ha emesso nei loro confronti gli inviti a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016. Il convenuto Salvatore SALIS, in proprio e quale legale rappresentante della Società Agricola in parola, ha presentato deduzioni scritte; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 12.12.2023, con cui veniva contestato ai nominati soggetti un danno patrimoniale complessivo arrecato alla prefata Agenzia Regionale di Euro 54.566,86, pari all'intero contributo incassato, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione i convenuti si sono costituiti in giudizio unitariamente con comparsa versata in atti il 13.12.2024, avvalendosi del ministero dell'Avvocato Caterina ZORODDU. Il suddetto legale, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha eccepito, in via pregiudiziale, la circostanza che il nominato SALIS è stato assolto nel procedimento penale perché il fatto non sussiste, con Sentenza del Tribunale di Nuoro nr. 494/2024 del 07.10.2024, tenendo conto che i fatti materiali e le fonti probatorie sono i medesimi rispetto al presente giudizio, nonché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal prefato convenuto in quanto il medesimo è stato sentito dai militari del Corpo senza la necessaria presenza del difensore, poi in via preliminare la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria, posto che l'esordio della stessa decorre dall'esecuzione delle

opere, mentre nel merito ha evidenziato che le chiudende sono state effettivamente realizzate e collaudate dai Pubblici Ufficiali all'uopo preposti, che la possibilità di eseguire i descritti interventi in economia era espressamente prevista dallo stesso bando, che non vi è stato alcuno sviamento dalle finalità di interesse generale sottese all'erogazione dei contributi, che non sussiste l'elemento strutturale del danno contestato dall'Ufficio Requirente sul rilievo che la sovvenzione è stata integralmente recuperata da A.R.G.E.A., come si evince dalla nota a firma del Direttore del Servizio in seno al citato Organismo pagatore, datata 24.04.2024, e che, infine, difetta apertamente il requisito soggettivo del dolo inteso quale volontà dell'evento dannoso; in via di mero subordine, la difesa ha chiesto di ridurre la somma del pregiudizio erariale a quella corrispondente alla differenza tra il finanziamento percepito e quanto sarebbe stato riconosciuto qualora le opere fossero state eseguite in economia. In via istruttoria, il patrocinatore ha avanzato istanza per l'ammissione di una CTU di carattere tecnico, allo scopo di effettuare, da un lato, una dettagliata ricognizione in Azienda delle opere oggetto delle prefate provvidenze, dall'altro, il computo degli interventi finanziabili laddove gli stessi fossero stati interamente realizzati mediante la procedura in economia.

Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale, dopo avere richiamato le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, si è opposta alla richiesta di CTU avanzata dalla difesa, evidenziando che la Sentenza del Tribunale di Nuoro non è irrevocabile, che nella condotta del convenuto è certamente ravvisabile il requisito soggettivo del dolo, e che, infine, il riferimento all'estinzione del debito non presenta elementi certi,

dettagliati ed inoppugnabili tali da giustificare l'invocata compensazione, tenendo conto che eventuali recuperi effettuati nel corso del tempo da A.R.G.E.A. potranno essere considerati nella fase esecutiva.

L'Avvocato LOI, nel confermare tutte le censure formulate nel libello difensivo, ha insistito sulla richiesta di CTU, sottolineando, inoltre, che le fatture ricevute dall'impresa agricola del proprio assistito non erano false ma legittimamente emesse a fronte di beni e servizi realmente prestati, e che il danno non sussiste in funzione dei recuperi effettuati da A.R.G.E.A..

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è fondata e merita integrale accoglimento.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti all'A.R.G.E.A., secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione al finanziamento concesso alla suddetta SOCIETA' AGRICOLA SALIS & ARGIOLAS S.S., in diretta connessione con la condotta illecita perpetrata mediante l'utilizzo di documentazione fiscale falsa concernente l'effettuazione delle recinzioni, al fine di dissimulare la realizzazione degli interventi sovvenzionati mediante la procedura "in economia".

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le molteplici questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla difesa dei convenuti.

In primo luogo, questi Giudici reputano che l'istanza istruttoria formulata nella comparsa dalla difesa, che ha chiesto l'ingresso di una CTU tecnica in

una duplice direzione, cui si è opposta la Procuratrice Regionale, non è da considerarsi ammissibile, in quanto del tutto irrilevante ed ininfluente o, comunque, non determinante ai fini della decisione; in altre parole, giova sottolineare che nel copioso materiale documentale allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente fattispecie. A tal proposito, cade opportuno evidenziare che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul tema delle richieste istruttorie due orientamenti diversi ma complementari: secondo il primo, più restrittivo, l'accoglimento delle prefate istanze è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene (ex multis nnrr. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo, più estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in sede di legittimità, per vizio di motivazione, dei provvedimenti positivi o negativi sulle richieste in parola, resta comunque ferma la necessità di dimostrare la decisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la motivazione è stata omessa o mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato dell'onere di mettere in risalto l'esistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di ragionevole certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del 2002). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia

configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis nr. 1892 del 2002). Ciò chiarito, la richiesta istruttoria formulata dalla suddetta difesa, come sopra evidenziato, indipendentemente dall'adesione ad una delle due concezioni in rassegna, non appare né decisiva, né determinante o rilevante ai fini della decisione della causa, anche in relazione a quanto sarà precisato nel prosieguo dell'ordito motivazionale.

In secondo luogo, del tutto ininfluente si rivela la Sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Nuoro, nr. 494/2024, vieppiù enfatizzata dalla difesa nella comparsa di risposta e durante il dibattimento; al riguardo, si stima utile osservare che i principi di autonomia e di separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale (ex multis Sezioni Unite Civili, Sentenze nnrr. 1768 e 12539 del 2011), comportano che la Procura Regionale può assumere una propria valutazione autonoma e diversa degli stessi fatti materiali oggetto della Sentenza penale, tenendo conto che persino l'articolo 652 del C.P.P., il quale costituisce eccezione ai suddetti canoni di indipendenza, non impone in modo cogente ed ineluttabile alcun automatismo, essendo assolutamente diversi i presupposti, le finalità delle relative azioni e la cornice normativa di riferimento inerenti, da un lato, al fatto reato, dall'altro, al fatto dannoso. Su tale specifico versante occorre puntualizzare, infatti, che secondo l'avviso della prevalente giurisprudenza di questa Corte (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 114 del 2011 e 254 del 2021, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 88 del 2020, III Sezione

Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 273 del 2021 e 272 del 2023, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1525 del 2008, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 1397 del 2011) anche la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", oltre naturalmente a quella "perché il fatto non costituisce reato", non necessariamente deve essere rivelatrice dell'insussistenza del fatto materiale causativo del danno potendo, anche, implicare che, pur essendo incontestato il fatto fenomenico, manchi taluno degli elementi di cui giuridicamente si compone il fatto reato, sempre rigidamente legato ad una fattispecie tipizzata; ne consegue che la disposizione in parola non autorizza alcun automatismo tra formula assolutoria adottata dal Giudice penale ed efficacia di giudicato extrapenale, la cui valutazione deve essere condotta caso per caso, tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella Sentenza di assoluzione, dedotto sia dal dispositivo che dalla stessa motivazione, in funzione delle caratteristiche proprie della singola fattispecie di nocumento. Nel caso specifico, peraltro, preme sottolineare, quale ulteriore viatico volto a corroborare il precedente assunto, che in sede penale non è stato affatto escluso il fatto materiale connesso alla realtà fenomenica della condotta realizzata ma soltanto il reato; nella medesima prospettiva giova precisare, inoltre, che nella presente causa, a differenza del processo penale, non vige la regola rigorosa della prova concernente la colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", bensì quella più flessibile della preponderanza dell'evidenza causale o "del più probabile che non", con la conseguenza che il giudizio di questa Corte sugli stessi fatti di causa ben può discostarsi, semplicemente per siffatto motivo, dalla precedente valutazione esternata dal

Giudice penale, in ogni caso non vincolante ai fini del libero convincimento dei componenti della Sezione (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 174 del 2024). La dimostrazione icastica del fondamento della suddetta osservazione alberga, "per tabulas", proprio nel passaggio della Sentenza penale testualmente riportato dalla difesa nella memoria di costituzione (con formulazione sottolineata), laddove si legge che: "venendo al caso di specie, l'istruttoria svolta non ha consentito di accertare oltre ogni ragionevole dubbio, il regime di esecuzione dei lavori oggetto di fatturazione fra le stesse imprese osservato in concreto…tale dato non consente di ritenere integrato l'artifizio finalizzato ad indurre in errore gli Enti pubblici preposti all'erogazione dei relativi finanziamenti, e conseguentemente, l'elemento oggettivo della truffa aggravata ivi contestata".

In terzo luogo, occorre mettere in risalto la circostanza, diversamente da quanto opinato dal patrocinatore nella memoria di costituzione sollevando la relativa obiezione, da reputarsi priva di pregio, che le dichiarazioni rese dal predetto SALIS e raccolte dalla Guardia di Finanza sono integralmente utilizzabili nel presente giudizio, sia perché le preclusioni invocate dalla difesa si attagliano unicamente al procedimento penale, sul rilievo assorbente che i limiti in questione sono vincolanti esclusivamente nel suddetto processo ma non possono minimamente intaccare l'autonoma delibazione del Giudice contabile in ordine agli elementi di prova ritualmente introdotti dalle parti, sia perché l'intero materiale documentale riveniente da altro giudizio, alla luce del fondamentale principio della "circolarità delle prove", ben può essere esaminato e valutato dal Giudice contabile, per essere posto a base dell'emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di

difesa del soggetto interessato. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tutto il materiale utile per la compiuta conoscenza dei fatti relativi alla controversia, comunque acquisito, anche in sede di indagini preliminari e relativa istruttoria, e naturalmente di processo penale, deve e può divenire oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorre, ex articolo 116 del C.P.C., alla formazione del libero convincimento sull'esistenza o meno del danno e delle conseguenti responsabilità amministrative e contabili (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nr. 22020 del 2007, Sezione III, nr. 6502 del 2001 e nr. 23299 del 2024, Corte dei Conti, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 7 del 2006, 209 del 2008, 544 del 2009, 188 del 2010, 516 del 2011, 809 del 2012 e 253 del 2014, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 160 del 2011), circostanza efficacemente messa in risalto nel corso del dibattimento dalla Procuratrice Regionale. In conclusione, preme sottolineare che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova; deriva da quanto precede, pertanto, che il Giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e nei termini in cui non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nr. 12577 del 2014, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 52 del 2014 e 152 del 2016), principio espressamente confermato per il giudizio di responsabilità dall'articolo 94, comma 4, del Codice di giustizia contabile.

Non merita accoglimento, infine, la doglianza di prescrizione dell'azione promossa dall'Ufficio Requirente.

E’ del tutto evidente, su tale specifico versante, che le modalità con cui sono state poste in essere le presunte condotte illecite dal nominato SALIS, accertate e descritte nella suddetta comunicazione della notizia di reato del 17.05.2021, trasmessa dalla Tenenza di Ozieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, le quali sono state documentate e dimostrate soltanto attraverso la capillare ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti implicati nella vicenda, effettuata avvalendosi delle oggettive risultanze degli accertamenti bancari, depongono univocamente ed in modo incontestabile, come efficacemente lumeggiato dalla Procuratrice Regionale durante la discussione, per la sussistenza dell’occultamento doloso del danno, con l’effetto che l’esordio della prescrizione, a tenore dell’articolo 1, comma 2, della Legge nr. 20 del 1994, decorre pacificamente dalla scoperta del fatto dannoso (ex multis III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 224 del 2022), quindi nel momento in cui sono stati disvelati i comportamenti antigiuridici dei convenuti a seguito della segnalazione di danno erariale in data 15.11.2021, non potendosi certo individuare quale “dies a quo” quello afferente alle date degli accrediti sul c/c relativi all’anticipo ed al saldo del contributo, avvenuti negli anni 2013 e 2015, oppure quello afferente al momento di esecuzione delle opere.

Venendo quindi al merito della contestazione formulata a carico dei convenuti, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione. In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità della suddetta Azienda Agricola, beneficiaria del finanziamento sopra indicato, e del suo legale rappresentante “pro tempore”,

derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Nuoro, nr. 1107/2021, con particolare riferimento alle risultanze delle capillari indagini svolte dai militari del Corpo della Guardia di Finanza e compendiate nella comunicazione della notizia di reato del 17.05.2021, espressamente richiamata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo e depositata agli atti, da cui emergono plurimi ed indubbi profili di colpevolezza a carico della società in rassegna e del citato SALIS, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerli nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015). In particolare, è stato accertato attraverso gli accertamenti bancari, che rappresentano una fonte di prova oggettiva ed inoppugnabile, la quale non necessita di ulteriori riscontri, come l'odierno convenuto abbia dolosamente rappresentato una situazione economica non veritiera, documentando i presunti investimenti con l'utilizzo delle fatture false in precedenza richiamate, emesse dalle Aziende Agricole MANCA Giuseppe e SECHI Fabio, nonché alla Ditta individuale Alba Garden di Matjia FATMIR, a fronte di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, formate al solo scopo di fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle opere di recinzione in realtà realizzate "in economia" dalla Società agricola che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni realmente rese. Le indagini espletate hanno consentito di disvelare un complesso sistema illecito nel quale le varie Aziende Agricole si scambiavano, vicendevolmente in qualità di committenti e fornitori, ed in tempi ravvicinati, lavori di recinzione a fronte di pagamenti sottesi a fatture

ideologicamente false e con flussi di denaro sostanzialmente nulli; l'analisi accurata delle movimentazioni e dei flussi finanziari incrociati, evidenziata dai militari del Corpo nella citata comunicazione di reato, ha infatti consentito di rilevare che i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro versato ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false spiccate nei confronti dei vari soggetti implicati e delle numerose Aziende Agricole coinvolte, in una serie i circoli viziosi tesi a dissimulare abilmente la condotta fraudolenta sottostante, mediante i quali le somme di denaro dopo vari passaggi ritornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate, ossia esattamente al punto di partenza in modo che nessun imprenditore sostenesse effettivamente alcun onere finanziario. Oltremodo eloquenti si appalesano le dichiarazioni rese dal suddetto SALIS Salvatore escusso dai militari della Compagnia di Nuoro in data 21.04.2021, il quale ha affermato quanto segue: "nella nostra azienda le recinzioni le abbiamo fatte noi direttamente (io, mio padre, i miei fratelli Marcello e Francesco); le reti le abbiamo comprate a Orani e le abbiamo trasportate con mezzi nostri presso i terreni di proprietà dell'azienda che si trovano, uno in agro di Orani, e gli altri sono tutti in Agro di Orotelli; oltre alle recinzioni che abbiamo eseguito noi in proprio…è stata eseguita una ristrutturazione del capannone…ad opera di una ditta esterna di cui non ricordo il nome"; anche il padre del convenuto, SALIS Antonio Maria, sentito in pari data, ha confermato integralmente la descritta ricostruzione fornita dal figlio. Ulteriori e decisive conferme circa la falsità dei documenti fiscali emessi dalle suddette imprese fornitrici, si rinvengono, inoltre, sia nelle palesi anomalie fiscali riguardanti quest'ultime

e constatate proprio nei periodi di imposta in cui sono state realizzate le opere, sia nell'assenza, a fattore comune, di personale dipendente durante il medesimo arco temporale, circostanze altamente sintomatiche e significative che rappresentano presunzioni gravi, precise e concordanti secondo il noto principio della convergenza del molteplice (ex multis Cassazione, nr. 28015 del 2024), le quali sono state dettagliatamente evidenziate dai militari della Guardia di Finanza nella segnalazione di danno, e successivamente riportate nell'atto introduttivo dalla Procura Regionale.

Muovendo da tali necessarie premesse, le molteplici censure sollevate dalla difesa non incontrano il favorevole avviso del Collegio e devono essere disattese.

In prima battuta, nessuna rilevanza può essere attribuita all'effettiva realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, in diretta connessione con un prezzo congruo ed adeguato, atteso che siffatta circostanza certamente non esclude la responsabilità dei convenuti; a tal proposito, preme rammentare che la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, si configura come illecita la percezione di risorse pubbliche a fronte di spese giustificate da fatture false, attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove il percipiente abbia altrimenti provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento. In tali casi, infatti, l'erogazione deve intendersi indebitamente corrisposta, a nulla rilevando l'esecuzione del progetto; proprio in quanto trattasi di un contributo, infatti, l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività del costo al quale si riferisce, tanto che, se l'onere non è stato concretamente

sopportato dal richiedente, viene meno in radice la ragione stessa della provvidenza concessa (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 58 del 2017, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nr. 398 del 2021 e nr. 2 del 2022). Del resto, lo stesso bando di gara, evocato a più riprese dal patrocinatore, stabiliva che le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a pagamenti effettuati comprovati da fatture, lasciando chiaramente intendere che l'onere dei lavori deve sempre rimanere a carico del percipiente. In tale prospettiva, non è superfluo rammentare, inoltre, quale ulteriore elemento idoneo a corroborare il precedente assunto, che l'articolo 31, paragrafo 2, del Regolamento (CE) nr. 1975 del 2006, attuativo del Regolamento (CE) nr. 1698 del 2005, stabilisce che in caso di condotta irregolare intenzionale del soggetto richiedente i contributi la decadenza dalla sovvenzione è totale, affermando testualmente che: "qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione".

In seconda battuta, la circostanza che il richiamato bando prevedesse la possibilità di eseguire i lavori "in economia", sotto la dizione di prestazioni volontarie non retribuite, si rivela del tutto ininfluente ed inconferente nella presente fattispecie, sul rilievo assorbente che siffatta facoltà avrebbe dovuto essere richiesta a monte, esplicitandola espressamente nella domanda di finanziamento, e, comunque, sarebbe stata soggetta alla preventiva verifica delle rigorose e tassative condizioni previste nel bando in parola, con un calcolo specifico e diverso del contributo, non trascurando di considerare,

quale fattore decisivo e dirimente, che comunque il convenuto ha indicato nell'istanza di aiuto presentata all'Organismo pagatore una modalità di esecuzione delle opere non veritiera rispetto a quella realmente seguita.

In terza battuta, l'affermazione del legale circa l'erroneità della somma rivendicata dall'Ufficio Requirente, poiché, da un lato, alcune fatture ricevute dai propri assistiti sono chiaramente estranee alle ipotesi illecite teorizzate dalla Guardia di Finanza nella comunicazione notizia di reato, essendo inverosimile, a cagione della peculiarità delle prestazioni, che abbia provveduto in proprio la Società Agricola SALIS & ARGIOLAS, mentre altre non sono state nemmeno oggetto di contestazione da parte dei militari operanti, non ha pregio e deve essere respinta, in quanto le fatture false assorbono una quota assolutamente preponderante del coacervo delle spese ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria; in dettaglio, la documentazione non veritiera emessa dalle Aziende Agricole MANCA Giuseppe e SECHI Fabio, nonché dalla Ditta individuale Alba Garden di Matjia FATMIR, per la realizzazione delle recinzioni, ammonta ad un totale di oltre 102.000 Euro. Ne discende, quale immediato corollario, che l'intero contributo ricevuto dal convenuto costituisce danno erariale, sia in funzione del principio enucleato dalla suddetta giurisprudenza, qualora l'onere finanziario a carico del richiedente non sia stato concretamente e completamente sopportato dal medesimo, sia perché l'utilizzo di fatture false determina in modo cogente l'applicabilità del menzionato articolo 31 del Regolamento (CE) nr. 1975 del 2006.

In quarta battuta, l'asserzione del patrocinatore, secondo cui gli obiettivi pubblicistici sottesi al finanziamento attribuito sono stati in ogni caso

raggiunti, per cui sarebbe da escludere qualsiasi sviamento delle risorse erogate, non supera la soglia della manifesta infondatezza; fermo restando quanto in precedenza chiarito circa l'irrilevanza della realizzazione degli interventi ai fini della sussistenza della responsabilità dei convenuti, merita evidenziare che comunque l'obiettivo di interesse generale correlato al finanziamento erogato non è stato affatto conseguito, in quanto il bando stabiliva un cofinanziamento, per cui una quota delle spese ammissibili avrebbe dovuto rimanere a carico del beneficiario della sovvenzione. In altre parole, in presenza di un contributo pubblico a destinazione rigida vincolata, l'assenza totale di risorse private rispetto al parametro prestabilito, o, comunque, la spendita delle stesse in misura inferiore a quella prefissata, ha finito per alterare irrimediabilmente l'equilibrio divisato in sede di approvazione del progetto e del finanziamento, con l'effetto che avere impiegato solo, ovvero in prevalenza, il contributo pubblico ha originato un intervento di minore impatto globale, che ha sicuramente frustrato e mortificato lo scopo ultimo della provvidenza concessa; l'avvenuta realizzazione dei lavori a costi integralmente o quasi interamente coperti dalla quota pubblica dell'investimento ha snaturato completamente il citato rapporto percentuale tra capitale pubblico e capitale privato, facendo immediatamente risaltare la totale vanificazione dell'obiettivo pubblicistico, quello dell'erogazione di un contributo, sollecitato ed accettato dall'Azienda Agricola, che fosse speculare all'apporto economico del soggetto finanziato e con esso coordinato in quanto mirante ad attivare l'annunciato ed approvato "quantum" di investimenti, con un positivo impatto economico, sociale e produttivo nel territorio di riferimento che rappresentava il valore aggiunto

dell'investimento. In tale ottica, è stato ormai da tempo puntualizzato dalla giurisprudenza che, essendo determinante ed inderogabile il rigido vincolo di scopo cui è subordinata l'attribuzione del finanziamento, il soggetto privato, qualificabile agente pubblico, che abbia disposto della somma ricevuta in modo diverso da quello preventivato nel provvedimento di concessione, o che abbia posto in essere i presupposti per la sua illegittima percezione o che abbia perpetrato la sua indebita omessa destinazione alla finalità specificamente individuata, determina uno sviamento dallo scopo perseguito dall'Amministrazione, cagionando con siffatta condotta illecita un pregiudizio erariale (ex multis Cassazione, SS.UU., nnrr. 4511 del 2006, 12108 del 2012, 1515 del 2016 e 19086 del 2020).

In quinta battuta, anche l'ultima censura del difensore circa l'insussistenza del danno non resiste al sindacato di fondatezza, poiché dalla documentazione allegata alla comparsa, in particolare la scheda debiti/recuperi estrapolata dalla Banca dati di A.R.G.E.A., non si evince con ragionevole certezza che i recuperi parcellizzati effettuati dall'Organismo pagatore negli anni successivi all'incameramento delle sovvenzioni di cui alla presente causa, siano effettivamente riferibili con precisione e completezza all'importo contestato dal Pubblico Ministero contabile in citazione, non essendoci corrispondenza né per le somme complessive e né per i periodi interessati, mentre il contenuto della comunicazione di A.R.G.E.A. del 24.04.2024 si rivela del tutto generico in quanto privo di indicazioni dettagliate sulle cifre e sulle date di percezione dei contributi; in ogni caso, tale profilo potrà essere esaminato con la necessaria acribia probatoria nella fase esecutiva, tenendo conto che l'Organismo pagatore danneggiato è lo stesso che ha proceduto alle trattenute

sugli aiuti spettanti per cui quest'ultimo dovrà tenere conto, come correttamente evidenziato dalla rappresentante della Procura Regionale durante la discussione, di tutti i recuperi nelle more effettuati.

Pacifica la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in capo al predetto SALIS, diversamente da quanto apoditticamente dedotto dalla difesa, in virtù della descritta dinamica della condotta illecita realizzata dall'imprenditore agricolo in parola, che dimostra apertamente non soltanto la specifica volontà dell'evento di danno, ma addirittura la notevole intensità della stessa quale evidente preordinazione dei mezzi per giungere al fine fraudolento, e del nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del nocumento cagionato dai convenuti. In tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile la puntuale ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili concernenti l'accreditamento dell'anticipo e del saldo a favore della menzionata Società Agricola; ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui devono rispondere i medesimi convenuti, in solido tra loro in relazione all'articolo 1, comma 1-quinquies, della Legge nr. 20 del 1994, ammonta complessivamente ad Euro 54.566,86.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore dell'A.R.G.E.A., a titolo di dolo, in solido tra loro, i convenuti SOCIETA' AGRICOLA SALIS & ARGIOLAS DI SALIS SALVATORE S.S., in persona del legale rappresentante "pro tempore" Salvatore SALIS, e Salvatore SALIS, in proprio, per l'importo di Euro 54.566,86, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 31.12.2015 in cui è avvenuto il

pagamento del saldo, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

al pagamento in favore dell'A.R.G.E.A., a titolo di dolo, in solido tra loro, i convenuti SOCIETA' AGRICOLA SALIS & ARGIOLAS DI SALIS SALVATORE S.S., in persona del legale rappresentante "pro tempore" Salvatore SALIS, e Salvatore SALIS, in proprio, per l'importo di Euro 54.566,86, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 77,10, seguono la soccombenza dei convenuti e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
(f.to digitalmente T. Parisi)	(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 02/04/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)